

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1017

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato SERENA

Disposizioni per contrastare  
la deindustrializzazione ed il decadimento industriale

*Presentata il 21 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di riportare, dopo la fase di economia assistita da contributi pubblici statali ed in modo definitivo, il Paese verso il progresso industriale è evidente. La connessa crescita economica necessaria al risanamento delle disastrose finanze pubbliche che scontano tutti gli anni di rapina delle pubbliche risorse rende necessario non solo un definitivo arresto delle tendenze anti industriali, così pregnanti nell’attuale filosofia fiscale, ma una inversione di tendenza con trattamenti di netto favore all’industria, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

I provvedimenti fiscali presi negli ultimi anni dal Governo, e sciaguratamente applicati nelle ultime finanziarie, hanno portato il rischio di una deindustrializzazione del Nord alla realtà, così come i fatti hanno puntualmente mostrato negli ultimi tempi.

Piccole e medie imprese chiudono a catena licenziando i lavoratori, mentre la grande impresa, ormai gestita anch’essa col sistema delle sovvenzioni, si è allineata alle direttive del centro e per pochi denari smantella gli impianti del Nord a spese del Nord senza riuscire a trasferire altrove l’occupazione che abolisce in tali regioni.

Si rendono quindi necessari provvedimenti chiari che rivalutino in forma certa e senza possibilità di ripensamento alcuni concetti che il modo di pensare sessantotino aveva discredito allora ed ancora oggi discredita tramite i relitti politici superstiti di quel periodo.

In particolare:

1) l’utilizzo delle risorse a fini produttivi è una necessità prioritaria ed inderogabile, oltre che un fatto morale;

2) il prelievo fiscale in generale e quello sulle imprese in particolare non

può raggiungere livelli tali da impedire l'attuarsi dei fini previsti per il Paese dalla Carta costituzionale.

La nostra Costituzione prevede un Paese in economia di mercato, pertanto pressioni fiscali che portino al dirigismo tipico delle economie pianificate non possono essere ammesse.

Sembra infatti realizzarsi l'assurdo che mentre il resto d'Europa ha definitivamente mandato in liquidazione le economie pianificate del socialismo reale, in Italia la gestione statale e centralista di una prevalente parte della ricchezza sta costruendo un sistema economico pianificato non molto dissimile, per comportamento, a quello che ha causato gli effetti negativi e gli sprechi verificatisi nell'Europa orientale.

A tali risorse male impiegate provvedono sia i prelievi fiscali e contributivi onerosissimi provenienti soprattutto dalla piccola e media impresa, sia i cronici disavanzi d'esercizio dell'industria di Stato e di quella sovvenzionata dallo Stato che, invece di far evolvere verso la chiusura le imprese malsane, continuamente le ripiana a spese dei cittadini, in una logica di assistenzialismo devastante.

La presente proposta di legge prevede la possibilità di un rapido riporto degli utili realizzati dalle imprese al sistema produttivo, evitando la manomorta fiscale e le disastrose conseguenze dell'investimento di tali risorse in attività assistenziali legate alla rendita politica, secondo un copione mai disatteso nel passato dalla classe politica al potere da decenni e dall'opposizione di comodo.

Si tratta, si noti, di un provvedimento di emergenza, riassorbibile nell'inderogabile riscrittura dell'ormai incomprensibile e bizantina normativa fiscale vigente.

L'estensione generalizzata infatti della non imponibilità degli utili reinvestiti è un provvedimento che la nostra industria, espropriata in tutti i modi ed in tutti i campi dagli esperimenti dell'economia mista, meriterebbe subito. Purtroppo un provvedimento di tale portata non può essere attuato senza rivedere l'ammasso incoerente di norme contraddittorie e vessatorie che ingombrano la legislazione tributaria, cosa che proporremo senz'altro nel corso della legislatura.

Questo provvedimento, anche se limitato nella portata, fa parte di quel pacchetto di norme che l'attuale Governo intende attuare per aumentare la ricchezza prodotta dal Paese e quindi comprimere il disavanzo di esercizio ormai divenuto tradizione e fine delle passate legislature.

Da un punto di vista strutturale il provvedimento si articola in tre parti:

la prima (articoli da 1 a 7) favorisce reinvestimenti innovativi di utili, con gestione regionale delle tipologie di intervento;

la seconda (articolo 8) prevede norme atte a favorire il reinvestimento delle plusvalenze da cessione di beni ammortizzabili evitando l'inerzia al rinnovo degli immobilizzi che la manomorta fiscale oggi provoca;

la terza (articoli 9 e 10) contiene disposizioni finali.

## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I

#### INVESTIMENTI INNOVATIVI

##### ART. 1.

*(Finalità della legge).*

1. La presente legge ha la finalità di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle imprese al fine di eliminare le distorsioni fiscali che contribuiscono alla deindustrializzazione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

2. Ai fini della presente legge, si considerano:

a) piccole imprese, quelle così definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni;

b) medie imprese, quelle che hanno meno di 500 dipendenti e non rientrano nella categoria di cui alla lettera a);

c) grandi imprese, quelle che hanno più di 500 dipendenti.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dall'inizio del primo periodo di imposta utile, o frazione di esso, successivo alla data della sua entrata in vigore.

##### ART. 2.

*(Investimenti innovativi).*

1. L'investimento di utili dell'esercizio in corso, e dell'incremento di utile di ciascuno dei quattro esercizi successivi al primo, in beni materiali e immateriali atti ad incidere positivamente sui risultati di esercizio è agevolato secondo i seguenti criteri:

a) il costo del bene acquisito costituisce costo detraibile ai fini dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino a concorrenza dell'ammontare degli utili conseguiti nell'esercizio in corso al momento dell'acquisto;

b) se il costo del bene non viene totalmente coperto dagli utili dell'esercizio di cui alla lettera a), alla copertura possono concorrere gli incrementi di utile ottenuti nei quattro anni successivi a quello dell'acquisto.

#### ART. 3.

*(Definizione dell'incremento di utile).*

1. L'incremento di utile di un esercizio rispetto al precedente è costituito dalla differenza tra l'utile rilevato alla chiusura del bilancio dell'esercizio in corso e l'utile rilevato alla chiusura del bilancio dell'esercizio precedente. Se la differenza è negativa, l'incremento di utile si considera nullo.

2. Ai fini della presente legge sono presi in considerazione gli incrementi di utile dei quattro esercizi successivi al primo.

#### ART. 4.

*(Investimenti innovativi plurimi).*

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge possono essere concesse anche in relazione a più investimenti innovativi, entro i limiti consentiti dall'ammontare degli utili.

#### ART. 5.

*(Norme per l'iscrizione in bilancio).*

1. Gli utili reinvestiti ai sensi dell'articolo 2 sono iscritti nello stato patrimoniale in appositi fondi del passivo, distinti per ciascuna operazione. Ciascun fondo viene annualmente diminuito delle quote di ammortamento di esercizio relative al bene

corrispondente in quanto, fino alla totale copertura del fondo, le quote di ammortamento annuale non costituiscono costo detraibile ai fini fiscali.

ART. 6.

*(Concessione delle agevolazioni).*

1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nell'ambito di leggi regionali che identificano i settori produttivi interessati. L'ufficio di cui all'articolo 10, comma 1, verifica la pertinenza delle domande ai settori ammessi alle agevolazioni.

2. Le piccole imprese accedono alle agevolazioni di cui alla presente legge senza bisogno di autorizzazione. Esse debbono peraltro comunicare i progetti innovativi all'ufficio di cui all'articolo 10, comma 1, qualora l'ammontare dell'investimento superi nell'anno i 100 milioni di lire.

3. Le imprese medie e grandi accedono alle agevolazioni di cui alla presente legge previa autorizzazione dell'ufficio regionale di cui all'articolo 10, comma 1, ai sensi del regolamento di cui al comma 2 del medesimo articolo.

4. Le imprese inviano all'ufficio di cui all'articolo 10, comma 1, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la domanda di autorizzazione corredata del progetto innovativo. Tale progetto deve illustrare in dettaglio gli obiettivi previsti con cadenza annuale, per i primi tre anni dalla realizzazione dell'investimento.

5. L'ufficio di cui all'articolo 10, comma 1, senza entrare nel merito della fattibilità del progetto, verifica la completezza dei dati forniti per consentire di effettuare le verifiche di cui all'articolo 7, comma 1.

6. L'ufficio regionale rilascia l'autorizzazione entro due mesi dal ricevimento della domanda, richiedendo, se del caso, precisazioni integrative per il riconoscimento del beneficio. Dell'autorizzazione viene dato preavviso telegrafico.

7. Entro il termine di cui al comma 6, l'ufficio regionale può richiedere integra-

zioni alla descrizione del progetto comunicato.

8. In mancanza di risposta entro il termine di due mesi, la domanda si intende accolta.

9. Le imprese richiedenti possono avviare il progetto indipendentemente dalla risposta dell'ufficio regionale. In caso di risposta negativa pervenuta nei termini, si applicano le norme fiscali riguardanti gli ammortamenti ordinari.

#### ART. 7.

*(Mancato raggiungimento degli obiettivi).*

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi alla scadenza del terzo esercizio interrompe il beneficio. In tale caso:

a) i beni acquistati diventano soggetti all'ammortamento ordinario, a partire dall'esercizio in corso;

b) gli utili investiti sono considerati sopravvenienza attiva, sono iscritti in apposito fondo del passivo e sono portati a utile per metà nell'esercizio in corso e per metà nell'esercizio successivo.

2. Il regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, disciplina i rapporti tra l'ufficio regionale e i fruitori delle agevolazioni, ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1.

#### CAPO II

#### CESSIONE DI BENI AMMORTIZZABILI

#### ART. 8.

*(Cessione di beni strumentali, materiali ed immateriali eliminati dal ciclo produttivo).*

1. La cessione di beni strumentali, materiali ed immateriali eliminati dal ciclo produttivo si attua secondo le norme vigenti in materia di ammortamento. Tuttavia i proventi della cessione non costituiscono componenti attive di reddito ai

fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IRAP, qualora vengano accantonati in apposito fondo del passivo e reinvestiti per l'acquisto di nuovi beni strumentali inerenti all'attività di impresa.

2. I nuovi beni acquistati ai sensi del comma 1 sono ammortizzabili ai fini fiscali solo per la quota del rispettivo costo storico non coperta dai fondi accantonati ai sensi del medesimo comma.

3. Allo scadere del secondo anno successivo a quello di costituzione del fondo, gli accantonamenti non utilizzati costituiscono plusvalenze da riportare all'attivo nell'esercizio in scadenza, e considerati come tali nella determinazione del reddito imponibile.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### ART. 9.

*(Finanziamento).*

1. L'onere di attuazione della presente legge è costituito da una riduzione di entrate da contenere entro un tetto di 1.000 miliardi di lire annue suddivise fra le varie regioni in proporzione agli investimenti produttivi effettuati in esse dalle imprese negli ultimi cinque anni.

2. Alla riduzione di entrate di cui al comma 1 si fa fronte mediante:

a) il ripristino su tutto il territorio nazionale, escluse le zone di franchigia doganale, dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 19 per cento sui combustibili per riscaldamento;

b) una adeguata riduzione degli interventi previsti dal decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni.

##### ART. 10.

*(Norme di attuazione).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni

provvedono, con legge regionale, alla istituzione dell'ufficio competente per l'espletamento delle procedure in essa previste.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, le regioni approvano il regolamento di attuazione che specifica, tra l'altro, i settori economici locali di intervento in ordine ai quali possono essere concesse le agevolazioni, con esclusione di quanto previsto all'articolo 8.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è sottoposto a revisione biennale, sulla base dell'andamento economico dei settori ammessi alle agevolazioni.

4. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Governo è delegato ad aggiornare il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al fine di recepire il disposto dell'articolo 8.

